

In base alla legge sulla conservazione dell'ambiente sotterraneo - Zakon o varstvu podzemnih jam (G.U. della RS, num. 2/2004) (di seguito: legge) ed in conformità con il regolamento di concessione per l'utilizzo dei valori naturali del Sistema di grotte di Postumia e di Predjama - Uredba o koncesiji za rabo naravnih vrednot Postojnski jamski sistem in Predjamski jamski sistem (G.U. della RS, num. 77/2002) (di seguito: decreto), il consiglio d'amministrazione dell'azienda Postojnske jame d. d. (di seguito: gestore), adotta il seguente

REGOLAMENTO ESECUTIVO DI SALVAGUARDIA VIGENTE DEL SISTEMA DI GROTTI DI POSTOJNA E PREDJAMA

I. Contenuto

Lo scopo del presente regolamento è quello di garantire l'utilizzo appropriato del sistema di grotte di Postojna e di Predjama (in seguito: le grotte) e la sicurezza dei visitatori in conformità con la legislazione vigente e il contratto di concessione del gestore.

Tutti i visitatori, gli impiegati, gli speleologi, i ricercatori e gli altri partecipanti alle attività svolte all'interno delle grotte sono obbligati a rispettare le disposizioni del presente regolamento, le indicazioni della legge e del decreto.

II. Le visite

L'entrata alle grotte e la loro visita possono essere eseguite esclusivamente se accompagnati dalle competenti guide turistiche delle grotte, autorizzate a svolgere quest'attività da parte del gestore.

Le visite sono suddivise in visite regolari, particolari ed avventurose e in visite in occasione di eventi. Le visite si svolgono in conformità con gli orari pubblicati, previo accordo o durante lo svolgimento di eventi.

Le visite sono effettuate a piedi, a bordo di un regolare automezzo fornito dal gestore o in gommone.

Per lo svolgimento di particolari visite avventurose è necessario l'uso di un idoneo abbigliamento come tute da lavoro, stivali in gomma, casco protettivo e apposite torce. L'utilizzo di carburi non è consentito. Tutti i partecipanti alle visite avventuristiche ed alternative devono sottoscrivere un consenso in cui dichiarano di essere a conoscenza delle condizioni che regolano tali visite. Il consenso è parte integrante del regolamento.

Nelle grotte, durante le regolari visite o durante gli eventi, è consentito camminare a piedi o sostare all'interno dei percorsi pedonali purché ciò avvenga stando all'interno dei gruppi. Ogni visitatore ha l'obbligo di rispettare le istruzioni fornite dalla guida turistica.

È vietato toccare o staccare gli speleotemi, buttare monete nelle bacinelle o nelle pozze d'acqua all'interno delle grotte, fumare all'interno delle grotte, introdurre o consumare cibi nonché è vietato produrre qualsiasi altro tipo di inquinamento.

All'interno delle grotte non è ammesso introdurre animali domestici.

È vietato introdurre zaini che possano ostacolare il movimento ai visitatori. Durante la visita non è permesso fotografare con l'utilizzo di flash o supporto treppiedi. L'uso dei bagni nelle Grotte di Postumia è consentito esclusivamente in casi di emergenza.

III. Altre restrizioni

All'interno delle grotte è vietato:

- provocare rumore;
- stoccare o scaricare oggetti, sostanze o rifiuti;
- distruggere, danneggiare o rimuovere le formazioni naturali presenti all'interno delle grotte, rimuovere qualcosa dalla grotta, commerciare o esportare le risorse naturali delle grotte, in particolar modo gli speleotemi in calcite e gli altri tipi di sedimenti, minerali, cristalli, formazioni in fango e in argilla nonché formazioni in rilievo presenti sulle pareti, sul soffitto e sul pavimento (inventario delle grotte);
- inquinare le pareti, il soffitto e il pavimento delle grotte, l'aria delle grotte o le acque, che scorrono attraverso le grotte;
- appiccare fuochi o fumare;
- utilizzare torce a fiamma libera, ad eccezione fatta di torce ad acetilene o a gas;
- cacciare, uccidere, spostare da un luogo all'altro della grotta, portare via dalla grotta, avvelenare, tenere in cattività animali all'interno delle grotte o maltrattare intenzionalmente gli animali in tutte le loro forme evolutive, che vivono permanentemente o sostano occasionalmente all'interno delle grotte o nelle acque sotterranee (il mondo vivo delle grotte);
- rimuovere dalle grotte resti o cadaveri di animali che vivono o sostano permanentemente o occasionalmente al loro interno o nelle acque sotterranee;
- ostacolare la migrazione degli animali e la propagazione delle piante;
- dissotterrare o scavare sedimenti, strati archeologici o paleontologici nonché asportare, trasportare o danneggiare reperti paleontologici o archeologici;
- modificare, danneggiare, asportare o distruggere oggetti facenti parte del patrimonio culturale;
- distruggere, danneggiare, raccogliere o rimuovere piante o loro parti, dalle entrate di accesso alle grotte, dove giunge la luce del sole;
- eseguire attività o interventi che possano minacciare le grotte stesse, il loro inventario o il loro mondo vivo.

IV. Esempi di uso particolare

Il ministero competente consente ovvero concede l'autorizzazione all'esecuzione e alla presenza di determinate attività nelle grotte, secondo quanto di seguito specificato:

- per le attività scientifiche, di ricerca, di formazione viene consentito al soggetto giuridico o alla persona fisica di poter effettuare scavi paleontologici, il prelievo di campioni di roccia, minerali e fossili, la raccolta di esemplari di specie vegetali e la cattura di specie animali nelle grotte in osservanza alle norme che regolano la conservazione della natura;
- per l'esecuzione di ricerche archeologiche secondo quanto indicato dalle disposizioni che regolano la conservazione del patrimonio culturale e sulla base di una preventiva autorizzazione da parte del ministero con cui si disciplinano le condizioni di utilizzo all'interno delle grotte;
- per le attività di registrazione video per le quali verranno specificate le condizioni in base

alle quali si potrà registrare in grotta aperta al fine di poter evitare il danneggiamento delle grotte, del loro inventario e del mondo vivo al loro interno;

- per il servizio di emergenza all'interno delle grotte, per l'esecuzione di esercitazioni di soccorso al loro interno ove vengano determinate le procedure da adottare per poter eseguire un'esercitazione di soccorso ed evitare il più possibile l'impatto negativo sulle grotte, sull'inventario delle grotte e sul mondo vivo delle grotte;
- per l'organizzazione e lo svolgimento di eventi che devono essere conformi con il regime di salvaguardia e con le disposizioni relative alla conservazione della natura.

In base al permesso ovvero al consenso per l'esecuzione delle attività viene stipulato un accordo con il gestore.

In aggiunta agli impiegati, a tutti coloro che accedono previo accordo all'interno delle grotte e non sono inseriti nella categoria dei visitatori o delle guide turistiche autorizzate, viene garantito un apposito distintivo dal quale poter evincere se si tratta di giornalisti, fotografi, ricercatori, artisti che partecipano agli eventi o altro.

V. Altre eccezioni

Le disposizioni del regime di sicurezza non sono valide in caso di intervento di soccorso alle persone che si trovano nelle grotte.

Tutti gli interventi, le attività di subappalto per la manutenzione e i lavori di risanamento delle grotte, vengono eseguiti in conformità con il già adottato Programma di utilizzo, parte integrante del contratto di concessione.

Tutti gli esecutori esterni ai lavori sopra indicati, alla stipula del contratto, firmano un accordo in cui dichiarano di essere a conoscenza del regime di sicurezza vigente nelle grotte e di essere materialmente responsabile per le conseguenze di un eventuale inosservanza delle suddette norme. L'accordo è parte integrante del regolamento.

VI. Controllo e disposizioni penali

Il controllo diretto sul rispetto delle disposizioni presenti nel presente regolamento viene svolto dagli impiegati del gestore, dalla sorveglianza e dalle guide turistiche che guidano ed accompagnano i visitatori all'interno delle grotte. Tutti indossano un'uniforme e una tessera di riconoscimento con il logo del gestore nonché nome e cognome.

Il controllo diretto sul rispetto dell'applicazione delle disposizioni della legge sulla conservazione dell'ambiente sotterraneo viene effettuato dagli ispettori dell'Ispettorato sloveno per l'ambiente (Inšpektorat RS za okolje in prostor), incaricato della conservazione della natura.

In caso di inosservanza del regolamento, le guide turistiche e la sorveglianza richiamano il visitatore. In caso si tratti di gravi violazioni da parte del visitatore o di imprese all'interno delle grotte, che hanno come conseguenza un danneggiamento dell'ambiente sotterraneo, dell'inventario delle grotte o del mondo animale delle grotte, gli impiegati del gestore informano la stazione di polizia competente.

Per le infrazioni sono previste delle multe, definite nell'articolo 49 della Legge sulla conservazione dell'ambiente sotterraneo, come di seguito indicato:

- da 417,00 EUR a 125.188 EUR per i soggetti giuridici;

- da 417,00 EUR a 62.595 EUR per i rappresentanti di soggetti giuridici ovvero per i rappresentanti di imprese autonome/individuali;
- da 209,00 EUR a 4.173,00 EUR per i singoli individui.

VII. Disposizione finale

Il Regolamento aggiornato entrerà in vigore dal 27 maggio 2013.

Postumia, il 27 maggio 2013

Presidente del Consiglio d'amministrazione
di Postojnska jama d.d.,
Marjan Batagelj